# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

# CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I<sup>a</sup> SEZIONE L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

# COMUNICATO UFFICIALE N. 262/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 maggio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE SIMONE PECORINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FINALE TORNEO THE NEXTGEN SERIES SOC. AJAX/F.C. INTERNAZIONALE DEL 25.3.2012, DISPUTATA A LEYTON (INGHILTERRA) (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 198 del 5.4.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Simone Pecorini, riduce la sanzione inflitta alla squalifica fino a tutto il 30.9.2012. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'ACF FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/INTERNAZIONALE DEL 22.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 219 del 23.4.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. IODICE GIUSEPPE INFLITTA SEGUITO GARA VICENZA/NOCERINA DEL 28.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n.110 del 29.4.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.G. Nocerina S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno), riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €2.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### 2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELL'HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA VERONA/EMPOLI DEL 28.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n.110 del 29.4.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona, riduce la sanzione dell'ammenda a € 15.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
- SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MARCHETTI FEDERICO,
- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DIAS GONCALVES,
- AMMENDA DI €20.000,00 ALLA SOCIETÀ,

**INFLITTE SEGUITO GARA UDINESE/LAZIO DEL 29.4.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 227 del 30.4.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) in relazione alla posizione del calciatore Marchetti Federico riduce la sanzione a quest'ultimo inflitta alla squalifica per 3 giornate di gara. Conferma per il resto le decisioni impugnate.

Dispone restituirsi la sola tassa relativa alla posizione di Marchetti Federico ed addebitarsi le rimanenti.

6) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BOLOGNA/GENOA DEL 29.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 227 del 30.4.2012)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ARCHIMEDE MORLEO SEGUITO GARA BOLOGNA/NAPOLI DEL 6.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 231 del 7.5.2012)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A. di Bologna. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

# Pubblicato in Roma il 18 maggio 2012

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete